SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16 del 2016

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento *"Anteprima on line"*

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

Il rinvenimento, in sede di verifica, di fatture passive (ancorché non contabilizzate) permette la deduzione dal reddito del costo indicato e la detrazione IVA? Valutazioni sistematiche *di Alvise Bullo e Elena De Campo*

Rideterminazione del reddito e riscossione contributiva. Il punto dell'INPS *di Isabella Buscema*

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civile

Diritto alla detrazione IVA
Mancato rispetto di requisiti formali

Omessa dichiarazione IVA: salvi i crediti IVA se rispettati i requisiti sostanziali per la detrazione, ma legittimo l'utilizzo della liquidazione *ex* art. 54-*bis* del D.P.R. n. 633/1972, anziché di un motivato avviso di rettifica

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 17757 dell'8 settembre 2016: *«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Diritto alla detrazione IVA – Autoliquidazione – Requisiti sostanziali – Requisiti formali – Mancato rispetto di requisiti formali – Inosservanza delle formalità imposte da uno Stato membro – Principio di neutralità fiscale – Omissione di obblighi formali da parte di soggetti passivi – Conseguenze sul diritto alla detrazione IVA in presenza dei presupposti sostanziali del diritto di detrazione – Ammissibilità del diritto di detrazione IVA con prova da parte del contribuente – Articoli da 167 a 171 e articoli da 173 a 177 della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Artt. 17, 18 e 22, della sesta Direttiva del Consiglio 77/388/CE del 17/05/1977 – Normativa interna di riferimento – Artt. 19, 27, 28, 30 e 55, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Dichiarazione annuale – Omissione – IVA a credito – Utilizzo – Ammissibilità – Fondamento – Utilizzo in compensazione del credito IVA se il contribuente prova l'esistenza del credito – Controllo automatizzato ai sensi dell'art. 54-bis, del D.P.R. n. 633/1972 – Utilizzabilità – Artt. 30 e 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»*

Ambito di applicazione delle liquidazioni *ex* artt. 36-*bis* D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-*bis* D.P.R. n. 633 del 1972

Le SS.UU. della Cassazione ampliano i "limiti" operativi dei controlli *ex* art. 54-*bis*, del D.P.R. n. 633 del 1972 ai fini IVA

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza

n. 17758 dell'8 settembre 2016: *«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Principio di neutralità fiscale – Diritto alla detrazione IVA – Rilevanza della regolarità sostanziale della formazione del diritto alla detrazione IVA e del conseguente diritto al credito IVA – Irregolarità negli obblighi dichiarativi – Nella specie – Omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA – Errore del contribuente – Eccedenza d'imposta indicata nella dichiarazione dell'anno precedente, rispetto alla quale, dall'interrogazione dell'anagrafe tributaria, la dichiarazione IVA risultava essere stata omessa – Eliminazione di tale eccedenza da parte dell'ufficio per mezzo della liquidazione ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 – Ammissibilità – Possibilità nell'ambito del processo tributario di impugnazione della cartella esattoriale per far riconoscere dal giudice le detrazioni IVA spettanti a prescindere dalla presentazione della dichiarazione IVA – Fondamento – Art. 19, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • ACCERTAMENTI E CONTROLLI – Rettifica delle dichiarazioni – Condizioni e limiti controlli automatici – Errore del contribuente – Eccedenza d'imposta nella dichiarazione dell'anno precedente – Omessa presentazione – Eliminazione di tale eccedenza da parte dell'ufficio – Ammissibilità – Eliminazione di tale eccedenza da parte dell'ufficio per mezzo della liquidazione ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 – Ammissibilità»*

Sezioni Civili Tributarie

IRAP – Tassazione dei professionisti,
dell'attività ausiliarie del commercio e delle ditte individuali

Per il commercialista essere socio di società di revisione contabile non significa automatico assoggettamento ad IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T –

Ordinanza n. 17566 del 2 settembre 2016: «*IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità all'attività libero-professionale – Presupposto dell'imposta – Professione di commercialista e revisore dei conti – Socio di società di revisione contabile – Esercizio di attività professionale nell'ambito di società di professionisti – Autonoma organizzazione – Configurabilità – Esclusione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446*»

Corte di Giustizia CE:

Neutralità dell'IVA
Mancato rispetto degli obblighi formali

L'omessa dichiarazione e l'omessa tenuta dei registri IVA non escludono in ogni caso dal diritto della detrazione dell'IVA per operazioni inerenti: in presenza dei requisiti sostanziali il Fisco deve provare (e quindi motivare) che il soggetto ha violato (intenzionalmente) in maniera fraudolenta gli obblighi formali

Corte di Giustizia CE – Sezione VII – Sentenza del 28 luglio 2016, Causa C-332/15: «*IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva IVA – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Diritto a detrazione dell'IVA – Termine di decadenza – Condizioni per poter esercitare il diritto a detrazione – Rispetto dei requisiti sostanziali – Necessità – Mancato rispetto della maggior parte degli obblighi formali – Conseguenze – Norme nazionali che escludono il diritto a detrazione in caso di mancato rispetto della maggior parte dei requisiti formali – Legittimità – Condizioni – **Prova dell'Amministrazione Finanziaria che il soggetto passivo ha violato gli obblighi formali in maniera fraudolenta – Necessità** – Artt. 167, 168, da 178 a 182, 193, 206, 242, 244, 250, 252 e 273, della direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Normativa interna di riferimento – Artt. 19, 25 e*

39, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Commissioni Tributarie Regionali:

Raddoppio del termine ordinario di accertamento
Condizioni – Periodo transitorio

Annualità antecedenti al 2016. Il Fisco per avvalersi del raddoppio dei termini di accertamento deve aver presentato (o presentare) la denuncia penale entro la scadenza del termine ordinario

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XXX – Sentenza n. 4261 del 18 luglio 2016: «*ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento – Nuove condizioni per il raddoppio dei termini – Annualità antecedenti al 2016 (nella specie 2007-2008) – Disciplina transitoria ex comma 3, dell'articolo 2 del D.Lgs. 128/2015 – Tacita abrogazione della clausola di salvaguardia introdotta in favore dell'A.F. ad opera del comma 132 dell'articolo 1 della L 208/2015 – Fondamento – Conseguenze – Legittimità del raddoppio dei termini di accertamento* ***solo con denuncia presentata nei termini ordinari*** *– Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, D.P.R. 26/10/1972, n. 633»*

Prassi

Assegnazione/Cessione – Trasformazione agevolata
Esclusione/Estromissione

Assegnazione e cessione di taluni beni ai soci e estromissione degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale. I nuovi codici tributo

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 73 E del 13 settembre 2016: *«RISCOSSIONE – IMPOSTE SOSTITUTIVE – ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI – CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI – ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI DALL'IMPRESA INDIVIDUALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive di cui all'art. 1, commi da 115 a 121, della L. 28/12/2015, n. 208 – Ridenominazione del codice tributo "1127" e soppressione del codice tributo "1673"»*

Assegnazione e cessione di taluni beni ai soci, trasformazione in società semplice e estromissione degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale. La circolare *bis* delle Entrate *sciogli-dubbi*

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 37 E del 16 settembre 2016: *«IMPOSTE SOSTITUTIVE – IVA – IMPOSTA DI REGISTRO – ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI – CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI – TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE – ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI DALL'IMPRESA INDIVIDUALE – Commi da 115 a 121, dell'art. 1 della L. 28/12/2015, n. 208 – Ulteriori chiarimenti»*

Legislazione

Trasmissione telematica delle spese sanitarie e veterinarie
Dati al Sistema TS per la "*precompilata 2017*"

Comunicazione dati al Sistema TS per la "precompilata 2017": obbligo anche per psicologi, infermieri, radiologi, ottici e veterinari

Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 15 settembre 2016

Psicologi, infermieri, ostetriche, radiologi, ottici, parafarmacie e veterinari. Tenuti alla trasmissione al STS dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie sostenute nel 2016 da persone fisiche

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016: «*Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata*»

Ulteriori spese sanitarie e spese veterinarie, anno d'imposta 2016, comunicate per l'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate. Tipologia e modalità di utilizzo

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 settembre 2016, prot. n. 142369/2016: «*Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie comunicate, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016*»

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili**. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.